

RISOLUZIONE n. 4/98 dell'8.1.1998

Modifica ed integrazione della risoluzione n. 1/97 del 18/3/1997 in tema di incompatibilità

Nella seduta dell'8 gennaio 1998, composto come dal relativo verbale;
vista la risoluzione n. 1 del 18 marzo 1997, nella parte in cui prescrive ai componenti delle Commissioni tributarie di rilasciare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dichiarazione concernente l'inesistenza di cause di incompatibilità;

considerato che le dichiarazioni relative all'anno 1997 – per le quali era stato previsto, in sede di prima attuazione della legge, il termine del 20 luglio 1997 – sono pervenute al Consiglio nell'autunno di tale anno ed il loro esame non è ancora terminato;

ritenuto che, in considerazione del breve tempo trascorso, è il caso di dispensare i componenti delle commissioni dall'obbligo generalizzato di rendere nuovamente la dichiarazione suddetta per l'anno 1998, ove la situazione in essa attestata sia rimasta invariata;

considerato tuttavia che l'art. 31 comma 2 della legge 27.12.1997, n. 449 ha modificato l'incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 545/92, estendendola all'esercizio della consulenza in materia tributaria e che pertanto i componenti che versino in una situazione potenzialmente rilevante ai fini di tale causa di incompatibilità, come precisata dal Consiglio con la risoluzione n. 3/98 adottata in data odierna, sono tenuti a dichiararla;

DELIBERA

in deroga a quanto disposto con la risoluzione n. 1 del 18 marzo 1997, per l'anno 1998 la dichiarazione concernente l'inesistenza di cause di incompatibilità deve essere resa dai componenti delle commissioni tributarie soltanto nelle seguenti ipotesi:

a) se la situazione attestata con la dichiarazione presentata per l'anno 1997 abbia subito modifiche ai fini delle incompatibilità;

b) se, in relazione all'attività esercitata, si trovino in una situazione che possa assumere rilievo in relazione alla fattispecie di incompatibilità di cui alla risoluzione odierna n. 3/98;

c) le dichiarazioni, se dovute, dovranno essere presentate dagli interessati entro il 5 febbraio 1998 e trasmesse dal Presidente della commissione a questo Consiglio entro i successivi dieci giorni.

Si richiama, comunque, l'attenzione sull'obbligo di tempestiva segnalazione di situazioni rilevanti ai fini delle incompatibilità che si dovessero veri-

ficare successivamente, nel corso dell'anno.

I Presidenti di Commissione comunicheranno senza ritardo copia della presente risoluzione a tutti i componenti i quali ne dovranno rilasciare ricevuta.

La documentazione relativa all'adempimento dovrà essere trasmessa in copia a questo Consiglio entro il 15 febbraio corrente anno unitamente alle dichiarazioni rese dai componenti delle Commissioni.